

RAFFRONTO

<p>LEGISLAZIONE REGIONALE VIGENTE</p>	<p>PROPOSTA DI LEGGE N. 380/10[^] DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE F. SERGIO RECANTE: <i>“Modifiche alle leggi regionali numero 1, 10, 12, 15, 28 e 31 del 2018.”</i></p>
<p>L.R. n. 1 del 29 gennaio 2018 Istituzione del garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.</p> <p>Art.2 (Finalità)</p>	<p>Art.1 <i>(Modifiche all’articolo 2 della l.r.1/2018)</i></p>
<p>1. La Regione Calabria, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 27, 32 della Costituzione e dei principi e delle finalità stabiliti dall'articolo 2, commi 1 e 2, lettere a), b), h) dello Statuto regionale, dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali e delle altre Convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia e in particolare del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti (OPCAT), sottoscritto a New York il 18 dicembre 2002 e ratificato in Italia con legge 9 novembre 2012, n. 195, che prevede, sul piano internazionale, l'adozione di un organismo di monitoraggio indipendente, (National Preventive Mechanism, NPM, Meccanismo nazionale di prevenzione) nonché dell'ordinamento penitenziario italiano ed europeo, nell'ambito delle materie di competenza regionale, contribuisce a garantire i diritti, promuovendone e assicurandone il rispetto, delle persone detenute e di coloro che sono sottoposti a misure comunque restrittive o limitative della libertà personale, favorendone, altresì, il recupero e il reinserimento nella società.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>2. Tra i soggetti di cui al comma 1 rientrano le persone ristrette negli istituti</p>	<p>2. Tra i soggetti di cui al comma 1 rientrano le persone ristrette negli istituti</p>

<p>penitenziari, negli istituti penali per i minorenni, nei centri di prima accoglienza e comunità ministeriali per minorenni, quelle in esecuzione penale esterna, le persone sottoposte a misure cautelari personali, in stato di arresto ovvero di fermo, quelle sottoposte a misure di prevenzione, quelle ricoverate nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, quelle ricoverate nelle comunità terapeutiche o comunque strutture assimilate, le persone ospitate nei centri di permanenza per i rimpatri previa autorizzazione della Prefettura competente per territorio, quelle presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio, nonché le persone trattenute in qualunque altro luogo di restrizione o limitazione di libertà personale.</p>	<p>penitenziari, negli istituti penali per i minorenni, nei centri di prima accoglienza e comunità ministeriali per minorenni, quelle in esecuzione penale esterna, le persone sottoposte a misure cautelari personali, in stato di arresto ovvero di fermo, quelle sottoposte a misure di prevenzione, quelle ricoverate nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, quelle ricoverate nelle comunità terapeutiche o comunque strutture assimilate, le persone ospitate nei centri di permanenza per i rimpatri previa autorizzazione della Prefettura competente per territorio, quelle presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio, nonché le persone trattenute in qualunque altro luogo di restrizione o limitazione di libertà personale.</p>
	<p>2 bis. Rientrano, altresì, tra i soggetti di cui al comma 1, anche le persone ospitate nei centri di permanenza per i rimpatri a cui il Garante regionale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'Interno 20 ottobre 2014 Regolamento recante "Criteri per l'organizzazione e la gestione dei centri di identificazione ed espulsione previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni", può accedere previa autorizzazione della Prefettura competente per territorio.</p>
<p>3. Il Garante regionale opera, su tutto il territorio regionale, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione e agisce secondo i principi di uguaglianza, non discriminazione, legalità, trasparenza, imparzialità, sussidiarietà, adeguatezza, tempestività ed equità.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>4. Il Garante regionale non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e può richiedere alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate al comma 2, senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative e nel rispetto della legislazione vigente, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento del suo mandato. Qualora l'amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il magistrato di sorveglianza competente.</p>	<p><i>Identico</i></p>

<p style="text-align: center;">L.R. n.10 del 14 maggio 2018 Ulteriore proroga degli strumenti urbanistici delle aree industriali. Integrazione alla L.R. 24/2013.</p> <p style="text-align: center;">Art.1 (Introduzione comma 5-bis articolo 5 L.R. 24/2013.)</p>	<p style="text-align: center;">Art.2 (Modifiche all'articolo 1 della l.r. 10/2018)</p>
<p>1. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità) è inserito il seguente: "5-bis. A far data dalla scadenza del termine di cui al comma 5, al fine di assicurare il rispetto di quanto disposto dal Quadro territoriale regionale a valenza paesaggistica (QTRP), è disposta una ulteriore proroga di diciotto mesi dell'efficacia degli strumenti urbanistici vigenti delle aree industriali e dei vincoli connessi, che s'intendono rinnovati".</p>	<p>1. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità) è inserito il seguente: "5-bis. A far data dalla scadenza del termine di cui al comma 5, al fine di assicurare il rispetto di quanto disposto dal Quadro territoriale regionale a valenza paesaggistica (QTRP), è disposta una ulteriore proroga di diciotto mesi dell'efficacia degli strumenti urbanistici vigenti delle aree industriali e dei vincoli connessi, che s'intendono rinnovati".</p>
<p style="text-align: center;">L.R. n. 12 del 16 maggio 2018. Norme in materia di tutela, promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo.</p> <p style="text-align: center;">Art.6 Attività sociali e qualità della vita.</p>	<p style="text-align: center;">Art.3 (Modifiche all'articolo 6 della l.r. 12/2018)</p>
<p>1. La Regione, impegnandosi a rinnovare e integrare le azioni proposte dalla Conferenza di cui all'articolo 11, considera attività di utilità sociale le iniziative di sussidiarietà che perseguono il coinvolgimento delle persone adulte e anziane in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4, oltre che con le famiglie, le istituzioni scolastiche, le amministrazioni locali e il Terzo settore.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
<p>2. In sede di prima attuazione si individuano le seguenti aree di attività:</p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
<p>a) scuola e cultura: sorveglianza presso le scuole, vigilanza nei musei e nelle biblioteche comunali, promozione dei valori della memoria e della legalità, conoscenza delle tradizioni e dell'artigianato, valorizzazione,</p>	<p>a) scuola e cultura: attività di assistenza agli studenti presso le scuole, presso i musei e presso le biblioteche comunali, promozione dei valori della memoria e della legalità, conoscenza delle tradizioni e dell'artigianato, valorizzazione, promozione e sviluppo della</p>

promozione e sviluppo della cultura, nonché del patrimonio storico, artistico e ambientale;	cultura, nonché del patrimonio storico, artistico e ambientale;
b) soggetti fragili: aiuto, supporto, compagnia, tutela, accompagnamento e trasporto delle persone fragili, diffusione della conoscenza delle opportunità offerte dalla rete dei servizi territoriali e dai soggetti attuatori di cui all'articolo 4, diffusione della conoscenza di particolari disagi nel contesto urbano e delle misure di superamento, sviluppo di servizi sociali innovativi, sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi e di forme di abitare assistito, promozione e diffusione di esperienze dell'abitare sociale con particolare riguardo alle aree universitarie, sorveglianza di manifestazioni ed eventi pubblici;	b) soggetti fragili: aiuto, supporto, compagnia, tutela, accompagnamento e trasporto delle persone fragili, diffusione della conoscenza delle opportunità offerte dalla rete dei servizi territoriali e dai soggetti attuatori di cui all'articolo 4, diffusione della conoscenza di particolari disagi nel contesto urbano e delle misure di superamento, sviluppo di servizi sociali innovativi, sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi e di forme di abitare assistito, promozione e diffusione di esperienze dell'abitare sociale con particolare riguardo alle aree universitarie, attività di assistenza ai soggetti fragili in occasione di eventi culturali ;
c) territorio e ambiente: promozione della cultura e del rispetto del territorio e dell'ambiente, attività rivolta a diffondere la conoscenza delle aree protette del loro territorio, sorveglianza di parchi e giardini, gestione di terreni affidati gratuitamente dalle amministrazioni comunali e finalizzati a orti sociali, aree di giardinaggio e cura dell'ambiente. Tali attività, svolte senza fini di lucro, sono consentite anche in condivisione tra più soggetti e attraverso associazioni che li promuovono.	<i>Identico</i>
3. La Regione e i comuni promuovono la qualità della salute, il benessere e la socializzazione per evitare l'aggravarsi delle fragilità esistenti e salvaguardare il benessere della persona. Sono individuate conseguenti azioni con l'obiettivo, tra l'altro, di migliorare i rapporti familiari e intergenerazionali, superare l'ospedalizzazione non necessaria e favorire la domiciliarità e l'accudimento della persona anziana in un contesto familiare. Tali azioni sono rappresentate, in particolare, da:	<i>Identico</i>
a) incontri formativi;	<i>Identico</i>
b) percorsi per la cultura, per la memoria dei luoghi, per il turismo sociale;	<i>Identico</i>
c) inclusione sociale attiva.	<i>Identico</i>
4. La Regione si impegna a sostenere finanziariamente le azioni di cui ai commi 1 e 2, in base a progetti inviati al dipartimento competente in materia di lavoro e politiche sociali entro il 30 ottobre di ogni anno. Al fine di promuovere la metodologia della co-	<i>Identico</i>

<p>progettazione, della rete e della mutualità tra territori, i progetti presentati prevedono il coinvolgimento di almeno un soggetto, tra quelli indicati dall'articolo 4, per ognuna delle quattro province calabresi e la Città metropolitana di Reggio Calabria.</p>	
<p>L.R. n. 15 del 7 giugno 2018. Disciplina regionale dei servizi di polizia locale.</p>	<p>Art.4 (Modifiche alla l.r. 15/2018)</p>
<p>Art.2 Politiche regionali.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>1. La Regione, per il perseguimento delle finalità indicate nell'articolo 1, oltre alle iniziative previste dalla L.R. n. 5/2007:</p>	<p>1. La Regione, per il perseguimento delle finalità indicate nell'articolo 1, oltre alle iniziative previste dalla L.R. n. 5/2007 e nel rispetto delle linee generali adottate con accordo sancito in sede di Conferenza unificata del 24 gennaio 2018, in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città) convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48:</p>
<p>a) sviluppa politiche regionali e ne promuove la realizzazione a livello locale;</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>b) promuove forme di coordinamento delle politiche regionali con quelle locali, e tra queste e le attività degli organi decentrati dello Stato;</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>c) promuove accordi di programma quadro con il governo nazionale in tema di sicurezza urbana, tutela ambientale e territoriale al fine di concretizzare la collaborazione tra comuni, province, città metropolitana, regioni e le istituzioni dello Stato responsabili dell'ordine e della sicurezza pubblica.</p>	<p>c) promuove accordi di programma quadro con il governo nazionale in tema di sicurezza urbana, tutela ambientale e territoriale al fine di concretizzare la collaborazione tra comuni, province, città metropolitana, regioni e le istituzioni dello Stato responsabili dell'ordine e della sicurezza pubblica.</p>
<p>2. La Regione assume altresì il compito di:</p>	<p>2. La Regione, nel rispetto delle linee generali di cui al comma 1, assume altresì il compito di:</p>
<p>a) fornire supporto e assistenza tecnica agli enti locali e alle associazioni e organizzazioni operanti nel settore della sicurezza dei cittadini, con particolare riguardo alla definizione dei patti locali di sicurezza e</p>	<p><i>Identico</i></p>

all'accesso alle risorse economiche dell'Unione europea;	
b) promuovere attività di formazione in materia di sicurezza urbana e di prevenzione e tutela dell'ambiente e del territorio;	<i>Identico</i>
c) fornire sostegno all'attività operativa, di formazione e aggiornamento professionale della polizia locale, promuovendo anche forme di collaborazione con le forze di pubblica sicurezza presenti sul territorio regionale;	<i>Identico</i>
d) favorire lo scambio di buone pratiche operative anche mediante la promozione di modelli operativi uniformi e modulistica unica, attività di ricerca e documentazione.	d) favorire lo scambio di buone pratiche operative anche mediante la promozione di modelli operativi uniformi e modulistica unica per le forze di polizia locale , attività di ricerca e documentazione.
Art.3 Funzioni della Città metropolitana e delle province..	<i>Identico</i>
1. La Città metropolitana di Reggio Calabria e le province, nell'ambito delle proprie competenze, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente e del territorio, partecipano al sistema di politiche per la sicurezza integrata, attraverso:	<i>Identico</i>
a) l'istituzione del corpo di polizia locale;	<i>Identico</i>
b) la promozione e la gestione dei progetti per la sicurezza urbana e la partecipazione ai patti locali di sicurezza di cui alla L.R. n. 5/2007;	b) la promozione e la gestione dei progetti per la sicurezza urbana e la partecipazione ai patti locali di sicurezza di cui alla L.R. n. 5/2007 con riguardo alle iniziative dirette al miglioramento della vivibilità del territorio e della qualità della vita, della promozione della legalità e dell'inclusione sociale, nel rispetto delle linee generali di cui all'articolo 2 e delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 5 del d.l. 14/2017;
c) la partecipazione del corpo di polizia alle attività previste nei patti locali di sicurezza urbana e in generale all'attività di controllo del territorio.	c) la partecipazione del corpo di polizia alle attività previste nei patti locali di sicurezza urbana e in generale all'attività di controllo del territorio.
Art.4 Funzioni dei comuni.	<i>Identico</i>
1. I comuni, nell'ambito delle proprie competenze, concorrono alla definizione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana attraverso:	<i>Identico</i>
a) l'istituzione del corpo di polizia locale;	<i>Identico</i>

<p>b) la promozione e la gestione dei progetti per la sicurezza di cui alla L.R. n. 5/2007;</p>	<p>b) la promozione e la gestione dei progetti per la sicurezza di cui alla L.R. n. 5/2007 con riguardo alle iniziative dirette al miglioramento della vivibilità del territorio e della qualità della vita, della promozione della legalità e dell'inclusione sociale, nel rispetto delle linee generali di cui all'articolo 2 e delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 5 del d.l. 14/2017;</p>
<p>c) l'orientamento delle politiche sociali a favore dei soggetti a rischio di devianza anche nell'ambito di un più vasto programma di politiche per la sicurezza urbana;</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>d) l'assunzione del tema della sicurezza urbana e della tutela dell'ambiente e del territorio come uno degli obiettivi da perseguire nell'ambito delle competenze relative all'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p style="text-align: center;">Art.10 Servizi esterni di supporto e soccorso.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>1. La polizia locale, nell'ambito delle proprie competenze, presta ausilio e soccorso in caso di eventi che pregiudichino la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del territorio e l'ordinato vivere civile.</p>	<p>1. La polizia locale, nell'ambito delle proprie competenze ed entro i limiti dell'esercizio delle funzioni ausiliarie di cui all'articolo 3 della l. 65/1986, presta ausilio e soccorso in caso di eventi che pregiudichino la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del territorio e l'ordinato vivere civile.</p>
<p>2. Al fine di far fronte a esigenze di natura temporanea, la Regione promuove l'accordo tra le amministrazioni interessate per l'impiego di operatori di polizia locale presso amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza; in tal caso gli operatori sono soggetti alla direzione dell'autorità locale che ne ha fatto richiesta, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p style="text-align: center;">Art.12 Uniformi e segni distintivi.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>1. La divisa degli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale, con il relativo equipaggiamento, deve soddisfare le esigenze di funzionalità, sicurezza e visibilità degli operatori.</p>	<p>1. La divisa degli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale, con il relativo equipaggiamento, deve soddisfare le esigenze di funzionalità, sicurezza e visibilità degli operatori e deve essere tale da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia e delle Forze armate dello Stato.</p>

2. Le divise sono ordinarie, di servizio e per servizi di onore e di rappresentanza.	<i>Identico</i>
3. Sull'uniforme sono apposti gli elementi identificativi dell'operatore e dell'ente di appartenenza nonché lo stemma della Regione Calabria.	<i>Identico</i>
4. I simboli distintivi di grado sono attribuiti a ciascun operatore della polizia locale in relazione al profilo e alle funzioni conferite.	<i>Identico</i>
5. Gli appartenenti alla polizia locale possono fregiarsi con decorazioni da apporre sulle uniformi, così come determinate dalla Giunta regionale con regolamento. Agli stessi è consentito di fregiarsi con decorazioni già conferite da autorità statali o enti pubblici.	<i>Identico</i>
<p style="text-align: center;">L.R. n. 28 del 3 agosto 2018. Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi e istituzione del registro regionale.</p> <p style="text-align: center;">Art.2 Registro regionale dell'endometriosi.</p>	<p style="text-align: center;">Art.5 (Integrazioni alla l.r. 28/2018)</p>
1. La Regione Calabria, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e in conformità a quanto previsto dall'articolo 12, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, con legge 17 dicembre 2012, n. 221, istituisce presso il dipartimento regionale competente il Registro regionale dell'endometriosi, di seguito denominato Registro, per la raccolta e l'analisi dei dati clinici e sociali riferiti alla malattia.	1. La Regione Calabria, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e in conformità a quanto previsto dall'articolo 12, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, con legge 17 dicembre 2012, n. 221, istituisce presso il dipartimento regionale competente il Registro regionale dell'endometriosi, di seguito denominato Registro, per la raccolta e l'analisi dei dati clinici e sociali riferiti alla malattia in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017 (Identificazione dei sistemi di

	sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie).
2. Il Registro garantisce un sistema attivo e dinamico di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici finalizzato a caratterizzare e rendere omogeneo e definito il percorso epidemiologico, a determinare una precisa stima dell'incidenza e della prevalenza della malattia, a inquadrare clinicamente le donne che ne sono affette e a rilevare le problematiche e le eventuali complicanze.	<i>Identico</i>
3. I soggetti pubblici e privati del Servizio sanitario regionale, anche accreditati o convenzionati con lo stesso, che hanno in carico soggetti affetti da endometriosi, sono tenuti a collaborare alla raccolta e all'aggiornamento dei dati epidemiologici di interesse, di cui al comma 2, e a trasmetterli al dipartimento regionale competente, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia e secondo le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 3.	<i>Identico</i>
L.R. n. 31 del 3 agosto 2018. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40 (Collegato al Bilancio 2008).	Art.6 (Abrogazione della l.r. 31/2018)
Art.1 Modifiche all'articolo 5 della L.R. n. 40/2008.	<i>Abrogato</i>
1. Il comma 13 dell'articolo 5 della legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40 (Collegato al bilancio 2008) è sostituito dal seguente: "13. Al fine di garantire il completamento della struttura denominata "La Città del Sole", sita a Cosenza e gestita dall'Associazione "Comunità Regina Pacis - Onlus", centro polifunzionale di servizi riabilitativi per persone con dipendenze patologiche e per l'accoglienza di soggetti svantaggiati e appartenenti alle categorie a maggiore rischio di esclusione sociale, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario entro il limite massimo di 3.940.986,47 euro, a valere sulle risorse allocate all'UPB 3.2.02.01 (capitolo	<i>Abrogato</i>

<p>2322224) dello stato di previsione del bilancio 2008. Il contributo, da erogare sulla base degli stati di avanzamento dei lavori eseguiti, è determinato dal dipartimento competente previa acquisizione e verifica della documentazione concernente l'intervento, tenendo anche conto dei contributi già distribuiti dalla Regione per lo stesso fine.".</p>	
<p style="text-align: center;">Art.2 Clausola di invarianza finanziaria.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Abrogato</i></p>
<p>2. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Abrogato</i></p>
<p style="text-align: center;">Art.3 Entrata in vigore.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Abrogato</i></p>
<p>3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Abrogato</i></p>